

Codice A1813C

D.D. 15 maggio 2023, n. 1383

**T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche. Autorizzazione idraulica n.51/2023 per la realizzazione di una difesa spondale lungo le sponde del Torrente Chiamogna, in Località San Sebastiano in Comune di San Secondo di Pinerolo. Richiedente: Comune di San Secondo di Pinerolo (TO)**



**ATTO DD 1383/A1813C/2023**

**DEL 15/05/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche.

Autorizzazione idraulica n.51/2023 per la realizzazione di una difesa spondale lungo le sponde del Torrente Chiamogna, in Località San Sebastiano in Comune di San Secondo di Pinerolo.

Richiedente: Comune di San Secondo di Pinerolo (TO)

Con note in data 28/02/2023 e in data 28/03/2023 prot. n. 2306 e prot. n. 3533, acquisite al protocollo di questo Settore in data 01/03/2023 al n. 9183 e in data 29/03/2023 al n. 13954, il Comune di San Secondo di Pinerolo (TO) ha richiesto l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di un intervento di "Consolidamento della scarpata del Torrente Chiamogna in Loc. San Sebastiano", mediante i seguenti interventi:

- a valle dell'attraversamento di Via Fontana Bertino, in destra idrografica, è prevista la realizzazione di un tratto di scogliera in massi di cava con funzione antiersiviva, avente lunghezza pari a m. 47,50, larghezza in sommità di m. 1,50 e alla base di m. 2,00, altezza fuori alveo di m. 2,80, con fondazioni di larghezza di m. 2,00 e profondità di m. 1,20; l'estremità di monte della scogliera sarà raccordata alla canaletta in pietra esistente posizionata a valle dell'attraversamento;
- il settore di scarpata posto a monte della scogliera in progetto verrà sistemato mediante la realizzazione di una palificata in legname a doppia parete, con riempimento interno con materiale proveniente dagli scavi per la realizzazione della scogliera, per una lunghezza di m. 40,00 ed altezza di m. 1,50.

Il tutto sarà realizzato secondo quanto riportato negli elaborati tecnici a firma del Dott.For. Andrea GLAUCO, n. 413V - Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Torino, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi. Il progetto è stato approvato con apposita Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di San Secondo di

Pinerolo in data 24/08/2022 con n. 87.

È stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore. A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Chiamogna.

Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto altresì il parere del Dipartimento Sviluppo Economico - Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino di cui alla nota in data 27/04/2023 prot. n. 59939 (pervenuto in data 28/04/2023 con prot. n. 18462) e allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

*determina*

di autorizzare, ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della L.R. 12/2004, il Comune di San Secondo di Pinerolo (TO) all'esecuzione degli interventi idraulici previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, agli atti del Settore Tecnico - Città Metropolitana di Torino, richiamando integralmente le prescrizioni di seguito elencate:

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti i calcoli di verifica della stabilità delle opere di protezione spondale, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte dagli eventi di piena, ecc.) ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti (D.M. 17/01/2018);
3. i nuovi manufatti di difesa spondale e quelli esistenti dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
4. il piano di appoggio della scogliera in progetto dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
5. i massi costituenti le difese spondali, dovranno essere a spacco, di struttura compatta, non geliva né lamellare, non alterabile all'azione dell'acqua e privi di fratture o piani di debolezza strutturale e dovranno avere comunque volume non inferiore a 0,75 m<sup>3</sup> e peso superiore a 2,0 t, secondo le risultanze di idoneità dimensionale delle verifiche al trascinamento e al trasporto della corrente effettuate;
6. la scogliera dovrà essere realizzata con massi intasati con cls, incastrando gli stessi in modo da costituire un insieme compatto e regolare e i massi di dimensione maggiore dovranno essere disposti verso l'esterno;
7. la scogliera dovrà correttamente immorsarsi nella sponda esistente proseguendone il profilo idraulico senza soluzione di continuità e non dovrà ridurre la sezione d'alveo esistente; l'estremità di monte della scogliera dovrà essere adeguatamente raccordata alla canaletta in pietra esistente posizionata a valle dell'attraversamento di via Fontana Bertino;
8. è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale d'alveo; il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale per la realizzazione delle scogliere potrà essere utilizzato per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda in prossimità delle opere di cui trattasi, ove necessario e per lo riempimento della palificata in legno in progetto;
9. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
11. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Amministrazione dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
12. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere iniziati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
13. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

14. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente autorizzazione;
17. il committente dell'opera dovrà trasmettere, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., PEC o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
18. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; inoltre dovrà attenersi a quanto prescritto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della LR n° 37/2006 con nota prot. n. 59939 del 27/04/2023 in risposta alla richiesta prot. reg.le n. 15196 del 05/04/2023.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)  
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

Prot. n.  
Struttura SA3-1

Torino,

Alla Regione Piemonte  
Settore Tecnico Regionale  
Area metropolitana di Torino  
[tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it)

**OGGETTO:** Lavori di “Consolidamento spondale del Torrente Chiamogna in Loc. San Sebastiano”, Rif. Scheda 26.01 11.04. Comune di San Secondo di Pinerolo .  
Parere di competenza ai sensi della DGR 72-13725 del 29/03/2010 sui lavori in alveo

Vista la nota pari oggetto in ordine all’acquisizione del parere di competenza relativo ai lavori in oggetto sul Torrente Chiamogna, ci si esprime in ordine alla compatibilità dei lavori in argomento con le esigenze di tutela dell’ittiofauna e degli ecosistemi acquatici.

Visionata la documentazione inviata, si rileva che gli interventi riguardano la realizzazione di una scogliera in massi cementati e di una di palificata in legname a doppia parete.

Atteso che negli elaborati sono previsti alcuni accorgimenti afferenti all’allegato A della DGR 72-13725 del 29/03/2010 sui lavori in alveo, si richiede che gli interventi ipotizzati siano realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- prima dell’esecuzione degli interventi in alveo sarà necessario predisporre idonee savanelle per confinare la vena liquida sulla sponda opposta a quella di intervento al fine di evitare inquinamenti fisici delle acque; sarà altresì da valutare la necessità di recupero e allontanamento dell’eventuale ittiofauna presente a cura del personale di vigilanza faunistico-ambientale di Città Metropolitana ed onere del soggetto appaltatore dei lavori, secondo le modalità previste per le operazioni di messa in secca.

Tutte le indicazioni per l’istruttoria e la modulistica sono reperibili all’indirizzo :

1/2

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/lavori-in-alveo-autorizzazione-preventiva-messa-in-secca-corpi-idrici>

- al termine dei lavori si dovrà disporre materiale lapideo di varia pezzatura sul fondo dell'alveo così da determinare un'alternanza di microambienti che possano costituire dei rifugi per la fauna ittica.

Distinti saluti.

La Dirigente del Servizio  
Tutela della Fauna e della Flora  
Dott.ssa Elena Di Bella

PV